

**Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana**

**Sentenza n. 707**

**Pubblicata il 14 luglio 2021**

[omissis]

1. Con sentenza n. x/2021 questo Consiglio ha accolto la domanda di risarcimento per equivalente, proposta dalle società ricorrenti in via subordinata rispetto a quella di assegnazione del contratto, non più possibile data l'avvenuta ultimazione dei lavori oggetto della gara.

Sono, quindi, stati assegnati alle Amministrazioni intimete novanta giorni per formulare alle ricorrenti una proposta in conformità alle indicazioni riportate nella motivazione.

2. L'amministrazione rappresenta che, con nota prot. n° x del 25/02/2021, ha presentato al Raggruppamento la propria offerta risarcitoria ex art. 34 del C.p.a. del quantum da corrispondere quale "lucro cessante" valutandola in € 25.084,57 oltre interessi e rivalutazione monetaria; ma in data 22/03/2021, le società ricorrenti hanno fatto pervenire un "Atto stragiudiziale dichiaratorio e di diffida" al pagamento dell'importo di € 216.428,13.

L'amministrazione, quindi, dato lo stato di sostanziale disaccordo sulla quantificazione del risarcimento, chiede la nomina di un commissario ad acta, ai fini dell'esecuzione della sentenza.

3. A loro volta, le ricorrenti chiedono che venga dichiarato l'obbligo degli Enti resistenti al risarcimento per equivalente monetario per la refusione dei danni complessivamente patiti a causa dei provvedimenti impugnati, da quantificarsi nella complessiva somma di € 216.428,13, oltre accessori, e, in via istruttoria, che venga disposta consulenza tecnica d'ufficio ai fini della quantificazione del risarcimento del danno.

4. Osserva il Collegio che la parte ricorrente non ha chiesto la nomina di un Commissario ad acta.

Di fatti, dalla documentazione prodotta in giudizio dall'amministrazione si evince che quest'ultima ha inviato all'impresa una proposta risarcitoria dell'importo di euro € 25.084,57; che le imprese interessate hanno risposto inoltrando un atto di diffida con il quale rilevano come la proposta non sia "*suscettibile di accoglimento e deve necessariamente disattendersi in quanto fundamentalmente errata, incongrua ed inesatta ed in quanto tale elusiva del giudicato reso dal C.G.A.*", diffidando al pagamento dell'importo di € 216.428,13; che l'amministrazione ha rinnovato "*la proposta risarcitoria avanzata con prot. n° 8319 del 25/02/2021, redatta in conformità alle indicazioni contenute nella sentenza del C.G.A. n° x/2021 pubblicata in data 02/02/2021*", specificando i criteri seguiti per la quantificazione ivi esposta.

Le ricorrenti non risultano aver dato riscontro a tale nota e successivamente alla presentazione da parte dell'amministrazione dell'istanza di nomina del commissario ad acta hanno presentato una memoria formulando le richieste sopra indicate.

5. Ora, l'art.34, comma 4 c.p.a. stabilisce che "*in caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall'accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l'adempimento degli obblighi ineseguiti*".

Anche a ritenere che le ricorrenti intendano chiedere "*la determinazione della somma dovuta*", ciò deve avvenire nelle forme rituali del ricorso per ottemperanza, ossia mediante atto notificato.

Vero è che con il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza le ricorrenti avevano chiesto la condanna degli Enti resistenti al pagamento in favore della complessiva somma di € 318.341,10, ovvero nella maggiore somma da accertarsi in corso di giudizio, e la nomina di un commissario ad acta.

Ma il giudizio è stato definito con la sentenza n. x/2021 che è una decisione ai sensi dell'art.34 comma 4 c.p.a., con la quale, invece di individuarsi direttamente l'ammontare della somma dovuta, sono stati dettati i criteri di quantificazione.

Sicché la parte interessata ben può chiedere la determinazione della somma, ma seguendo il percorso indicato dall'art.34 c.4, quindi nel rispetto del contraddittorio, a mezzo di atto notificato. In carenza, allo stato, non vi è una rituale domanda sulla quale si debba provvedere.

6. La richiesta della stessa amministrazione resistente di nomina di un commissario ad acta non può trovare accoglimento.

In disparte i profili in rito, va rilevato che il commissario ad acta ha il compito di dare attuazione, in sostituzione dell'amministrazione inadempiente, al *decisum* contenuto in sentenza.

Quindi, la nomina è funzionale a rimediare all'inadempienza dell'amministrazione, che non può scientemente sottrarsi ai propri obblighi, decidendo di non adempiere ed accollando tale compito ad un soggetto che rappresenta la *longa manus* del giudice, organo del giudizio di ottemperanza.

Il potere sostitutivo implica, infatti, la surroga *ex lege* dell'amministrazione inadempiente ad opera del commissario ad acta, il quale acquisisce la natura di organo straordinario della stessa amministrazione.

Dunque sarebbe priva di causa la nomina del Commissario in carenza di rituale richiesta da parte del soggetto interessato all'esecuzione della decisione, e tanto meno a seguito richiesta da parte dell'amministrazione che decida di non svolgere i propri compiti, in spregio ai principi di economicità e buon andamento dell'azione amministrativa.

L'istanza dell'amministrazione dev'essere quindi respinta.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, rigetta le richieste di cui in premesse.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso dal C.G.A.R.S. con sede in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021.

Fonte: <http://giustizia-amministrativa.it>